

D. Lgs. 33/2013 Art. 35 PROCEDIMENTI RELATIVI A STRUMENTI URBANISTICI

procedimento	Procedimento descrizione Normativa di riferimento	U.O. responsabile istruttoria	Responsabile/i del procedimento	Ufficio o Organo competente al provvedimento finale	Atti e documenti da allegare a istanze di parte	Modalità per richiedere informazioni	Termini conclusione procedimento	Strumenti di tutela amministrativa giurisdizionale	Link accesso on line	Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia
P.R.G. o sue varianti	<p>Legge Regionale 18/1983 - Art. 10</p> <p>1. Il progetto di Piano regolatore generale viene adottato con delibera del Consiglio comunale entro 180 giorni dalla data di cui all'8° comma del precedente art. 8, ed è depositato, non oltre il 10° giorno dalla data della deliberazione di adozione, nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi. L'adozione del P.R.G. deve essere preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 13 della legge n. 64 del 1974 (ora art. 89 del DPR 380/2001); l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento</p> <p>2. L'effettuato deposito è contemporaneamente reso noto al pubblico mediante applicazione di apposito avviso sul B.U., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale</p> <p>3. Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al progetto di Piano regolatore generale. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.</p> <p>4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, qualora occorra acquisire i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente</p> <p>5. Il Comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del P.R.G. adottato.</p> <p>6. Il Comune trasmette alla provincia il Piano regolatore generale adottato, unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, con allegata attestazione della regolarità degli atti procedurali e di completezza degli elaborati documentali da parte del segretario comunale</p> <p><u>Sulla formazione del P.R.G. si vedano anche gli artt. 8, 9, 10 della legge n. 1150 del 1942.</u></p> <p>Legge Regionale 18/1983 - Art. 11</p> <p>L'articolo è stato abrogato dalla L.R. 11/1999 a far data dall'approvazione del P.T.C.P.</p> <p>[1. Il Piano regolatore generale è approvato dal Consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della Sezione urbanistica provinciale entro 180 giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato a cura del Presidente della Provincia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.</p> <p>2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al 1° comma il P.R.G. s'intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione sul B.U. di un avviso concernente la vigenza del Piano regolatore generale.</p> <p>3. In sede di approvazione possono essere apportate al Piano solo le modifiche di cui all'art. 3 della legge n. 765 del 1967 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.</p> <p>4. L'amministrazione provinciale può chiedere al Comune chiarimenti e integrazioni istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di cui al 1° comma, rimane sospeso fino all'adempimento del Comune.</p> <p>5. La Provincia notifica al Comune interessato la delibera consiliare in ordine alle decisioni sul piano e le osservazioni contestualmente al suo invio al CO.RE.CO.</p> <p>6. Il Comune entro 60 gg. dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni sulle prescrizioni indicate dalla Provincia.</p> <p>7. Ove il Consiglio comunale deliberi l'integrale assenso, il Comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica.</p> <p>8. Qualora le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la Provincia riesaminati gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico adeguandolo sul piano normativo e su quello cartografico entro i successivi 60 gg., e decorso tale periodo si determina l'automatica formazione dell'atto.</p> <p>9. Nei soli comuni sforniti di uno strumento urbanistico generale vigente ovvero forniti di uno strumento urbanistico approvato da oltre dieci anni nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 180 giorni dalla restituzione. In caso di inadempienza del Comune la provincia provvede in via sostitutiva alla rielaborazione e adozione attraverso un commissario ad acta nei 180 giorni successivi]</p> <p>Art. 43 L.R. 11/1999</p> <p>Trasferimento di funzioni e compiti ai comuni.</p> <p>1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute alla Regione e non conferite ad altri enti dal presente capo sono trasferite ai comuni.</p> <p>2. In particolare sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata. L'efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale è subordinata alla pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso della loro approvazione. Non si applica l'art. 4, comma 3 della presente legge. Con le norme di cui all'art. 9 della presente legge, si prevedono forme di consultazione e di indirizzo preventivi tra i comuni e le Amministrazioni interessate e, comunque, con la Provincia competente per territorio.</p> <p>3. L'operatività del trasferimento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale.</p> <p>4. L'art. 11 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 è abrogato in ciascuno dei territori provinciali a far data dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del rispettivo piano territoriale provinciale.</p> <p>5. In sede di prima applicazione della presente legge, l'operatività del trasferimento di cui al comma 1 è subordinata all'adozione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale, previo accertamento di non contrasto dello strumento urbanistico comunale con gli indirizzi generali del suddetto piano deliberato dal Consiglio comunale</p> <p>6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli strumenti urbanistici già adottati e formalmente trasmessi alle Sezioni urbanistiche provinciali</p>	3° Settore Pianificazio ne e Gestione del Territorio	Dott.ssa Katia Panella	Secondo quanto stabilito dall'art. 43 della L.R. 11/1999, il Piano Regolatore Generale o sue Varianti generali sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dal Consiglio Comunale		<p><i>Comune di Sulmona Via Mazara 21</i></p> <p><i>Dirigente Dott.ssa Katia Panella</i></p> <p>Funzionario Area Urbanistica Arch. Sandro Cangialosi tel. 0864 242217 e-mail: s.cangialosi@comune.sulmona.aq.it</p> <p><i>fax Terzo Settore 0864 242297</i></p>	Termini di legge desumibili dagli articoli relativi al procedimento (art. 10 L.R. 18/83 e artt. 43 e 44 L.R. 11/1999)	Ricorso al T.A.R. Ricorso straordinario al Capo dello Stato	http://www.comune.sulmona.aq.it/pianificazione-e-governo-del-territorio.html	L'esercizio del potere sostitutivo in ordine all'adozione e approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti, attraverso la nomina di un Commissario ad acta , in alcuni casi di inerzia da parte dei Comuni, è stato attribuito alla Provincia dall' art. 44 della L.R. 11/1999
Regolamento Edilizio	<p>Art. 16 L.R. 18/1983</p> <p>1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:</p> <p>a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita;</p> <p>b) abrogata</p> <p>2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza comunale, ivi</p>	3° Settore Pianificazio ne e Gestione del Territorio	Arch. Sandro Cangialosi	Il Regolamento Edilizio Comunale o sue Varianti sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dal Consiglio Comunale		<p><i>Comune di Sulmona Via Mazara 21</i></p> <p><i>Dirigente Dott.ssa Katia Panella</i></p> <p>Funzionario Area</p>	Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del	Ricorso al T.A.R. Ricorso straordinario al Capo dello Stato		Secondo l'art. 54 della L.R. n. 70 del 1995 : «1. I Comuni devono adeguare il proprio Regolamento edilizio alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della

	<p>comprese le norme igieniche d'interesse edilizio così come indicato dall'art. 33, 1° comma, punto 9), della <i>legge n. 1150 del 1942</i>. In particolare il regolamento edilizio definisce:</p> <p>a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le competenze del Comune e della Commissione edilizia, ove istituita, e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali;</p> <p>b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla lett. a) del presente comma;</p> <p>c) abrogata</p> <p>d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico-edilizia comunale qualora il Comune decida di costituirlo.</p> <p>3. Solo i Comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico-edilizia, organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica.</p> <p>4. Il Regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d'uso nonché l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi</p> <p>5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal Consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente legge.</p> <p>6. Copia del Regolamento approvato è trasmesso entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di adozione alla provincia, che può chiederne il riesame entro 45 giorni.</p> <p>7. Ove la Provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 D.P.R. 380/2001</p> <p>1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.</p> <p>1-bis. <i>abrogato</i></p> <p>1-ter. <u>Entro il 1° giugno 2014</u>, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.</p> <p>1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.</p> <p>1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.</p>					<p>Urbanistica Arch. Sandro Cangialosi tel. 0864 242217 e-mail: s.cangialosi@comune.sulmona.aq.it <i>fax Terzo Settore 0864 242297</i></p>	<p>titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.</p>		<p>medesima.</p> <p>2. Nel caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Provincia provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva dell'obbligo di adeguamento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a novanta giorni intimato dal Presidente della Provincia».</p>
<p>Piani attuativi di iniziativa pubblica</p> <p>I Piani attuativi di iniziativa pubblica sono i seguenti:</p> <p>piano particolareggiato</p> <p>piano per l'edilizia economica e popolare</p> <p>piano di recupero</p> <p>piano per gli insediamenti produttivi</p> <p>piani particolareggiati funzionali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 L.R. 18/1983</p> <p>1. I Piani particolareggiati devono indicare:</p> <p>a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale;</p> <p>b) la delimitazione del piano;</p> <p>c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storico-artistico, ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;</p> <p>d) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in isolati, lo schema planovolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d'uso e tipologie edilizie;</p> <p>e) gli edifici esistenti ed in progetto, nonché le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli o servizi;</p> <p>f) la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta di parcheggio, con la precisazione dei principali dati planaltimetrici e degli allacciamenti alla viabilità urbana;</p> <p>g) la progettazione di massima per la realizzazione o l'adeguamento delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni alta infrastruttura necessaria all'insediamento;</p> <p>h) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;</p> <p>i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;</p> <p>l) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nei comparti di intervento e di quelle da espropriare e da vincolare;</p> <p>m) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.</p> <p>2. Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti è ammessa la formazione di Piani particolareggiati funzionali (P.P.F.), con i quali vengono indicati i tracciati, la sede, le modalità e i tempi di attuazione di infrastrutture pubbliche puntuali o a rete, suddivise per categorie.</p> <p>Sui piani regolatori particolareggiati si veda anche la Sezione II della <i>legge n. 1150 del 1942</i> (artt. 13/17).</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 L.R. 18/1983</p> <p>Procedimento di formazione dei Piani particolareggiati di iniziativa pubblica</p> <p>1. I Piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'<i>art. 45 della legge n. 142 del 1990</i> successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'<i>art. 13 della legge n. 64 del 1974</i> ove questo non sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale.</p> <p>2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per trenta giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prendersene visione. Nei successivi trenta giorni qualunque interessato può presentare osservazioni.</p> <p>3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.</p> <p>4. Il provvedimento di adozione del piano deve essere inviato alla provincia ai fini di eventuali osservazioni che devono pervenire al Comune entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del piano.</p> <p>5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'<i>art. 14, comma 2 della legge n. 241 del 1990</i>.</p> <p>6. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.</p> <p>7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La</p>	<p>3° Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</p>	<p>Arch. Sandro Cangialosi</p>	<p>Il D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, all'art. 5, ha stabilito che i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.</p> <p>La L.R. 49/2012 e ss. mm. e ii., all'art. 8 ter ha parimenti stabilito che i Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla giunta comunale.</p> <p>I Piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dal Consiglio Comunale</p>		<p><i>Comune di Sulmona Via Mazara 21</i></p> <p><i>Dirigente Dott.ssa Katia Panella</i></p> <p>Funzionario Area Urbanistica Arch. Sandro Cangialosi tel. 0864 242217 e-mail: s.cangialosi@comune.sulmona.aq.it <i>fax Terzo Settore 0864 242297</i></p>	<p>Termini di legge desumibili dagli articoli relativi al procedimento</p>	<p>Ricorso al T.A.R.</p> <p>Ricorso straordinario al Capo dello Stato</p>	

	<p>deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.</p> <p>8. I piani di cui al comma 1 possono variare il Piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamenti perimetrali; - viabilità; - servizi e attrezzature pubbliche; - articolazione degli spazi e delle localizzazioni; - parametri edilizi; - approvazione di un Piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'<i>art. 3 della legge n. 167 del 1962</i>. <p>8-bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 L.R. 18/1983</p> <p style="text-align: center;">Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali.</p> <p>1. I Comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorché suddivise in sottozone in variante del Piano regolatore generale e delle sue norme attuative. Il Comune in sede di adozione della deliberazione del piano attuativo in variante è tenuto a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte.</p> <p>2. Si applicano le norme di cui all'art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.</p> <p>3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del Consiglio comunale deve essere inviato alla provincia per l'approvazione.</p> <p>4. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 giorni dall'invio. Entro lo stesso termine la Provincia può chiedere al Comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali sovramunicipali vigenti. Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla Provincia del piano modificato o rielaborato da parte del Consiglio comunale.</p> <p>5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la vigenza del piano entro i sessanta giorni successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.</p>								
Piano di Lottizzazione	<p style="text-align: center;">Art. 23 L.R. 18/1983</p> <p style="text-align: center;">Piani di lottizzazione.</p> <p>1. I Piani di lottizzazione hanno i contenuti previsti dal precedente art. 19, comma 1.</p> <p>2. I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di Piano di lottizzazione nonché lo schema di convenzione da stipulare con il Comune ai sensi del successivo comma 4.</p> <p>3. Il procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è quello di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Decorsi 120 giorni dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato dal Presidente.</p> <p>4. La convenzione di cui al quinto comma dell'<i>art. 28 della legge n. 1150 del 1942</i> dovrà avere i seguenti contenuti minimi:</p> <p>a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'<i>art. 4 della legge n. 847 del 1964</i> e dall'<i>art. 44 della legge n. 865 del 1971</i></p> <p>b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;</p> <p>c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'<i>art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994</i>, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;</p> <p>d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'<i>articolo 5 della legge n. 10 del 1977</i> e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;</p> <p>e) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'<i>art. 4 della legge n. 10 del 1977</i>;</p> <p>f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;</p> <p>g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento</p>	3° Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	Arch. Sandro Cangialosi	<p>I Piani di Lottizzazione conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale.</p> <p>I Piani di lottizzazione in variante allo strumento urbanistico generale sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dal Consiglio Comunale</p>	<p>I proprietari o gli aventi titolo predispongono il progetto di Piano di lottizzazione nonché lo schema di convenzione da stipulare con il Comune ai sensi del successivo comma 4. La convenzione di cui al quinto comma dell'<i>art. 28 della legge n. 1150 del 1942</i> dovrà avere i seguenti contenuti minimi:</p> <p>a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'<i>art. 4 della legge n. 847 del 1964</i> e dall'<i>art. 44 della legge n. 865 del 1971</i></p> <p>b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;</p> <p>c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'<i>art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994</i>, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;</p> <p>d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'<i>articolo 5 della legge n. 10 del 1977</i> e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;</p> <p>e) i progetti planovolumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'<i>art. 4 della legge n. 10 del 1977</i>;</p> <p>f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;</p> <p>g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento</p>	<p><i>Comune di Sulmona Via Mazara 21</i></p> <p><i>Dirigente Dott.ssa Katia Panella</i></p> <p>Funzionario Area Urbanistica Arch. Sandro Cangialosi tel. 0864 242217 e-mail: s.cangialosi@comune.sulmona.aq.it</p> <p><i>fax Terzo Settore 0864 242297</i></p>	I tempi relativi al procedimento di formazione dei Piani di lottizzazione di iniziativa privata è desumibile dagli articoli 20 e 21 della L.R. 18/83.		In base all'art. 23 della L.R. 18/83, decorsi 120 giorni dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato dal Presidente.
Programmi Complessi	<p style="text-align: center;">Legge 4 dicembre 1993, n. 493</p> <p style="text-align: center;">Art. 11. Programmi di recupero urbano</p> <p><i>1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.</i></p> <p>(comma sostituito dall'articolo 5 della legge n. 136 del 1999)</p> <p><i>2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.</i></p> <p><i>3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.</i></p> <p><i>4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.</i></p> <p><i>5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo</i></p>	3° Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	Arch. Sandro Cangialosi	<p>I Programmi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale</p> <p>I Programmi in variante allo strumento urbanistico generale sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dal Consiglio Comunale</p>		<p><i>Comune di Sulmona Via Mazara 21</i></p> <p><i>Dirigente Dott.ssa Katia Panella</i></p> <p>Funzionario Area Urbanistica Arch. Sandro Cangialosi tel. 0864 242217 e-mail: s.cangialosi@comune.sulmona.aq.it</p> <p><i>fax Terzo Settore 0864 242297</i></p>	Ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 18/83, qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrati one procedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della medesima L.R. 18/83		

alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

L.R. 12.04.1983, n. 18 nel testo in vigore – Art. 30 ter Programma di recupero urbano.

L'articolo riprende i contenuti dell'articolo di cui sopra, richiamando, ai fini dell'applicazione, le medesime disposizioni dell'art. 30-bis commi 4, 5, 7 e 8 della stessa legge regionale.

Programma di recupero urbano.

1. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione, all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a reti, e delle urbanizzazioni secondarie, all'edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
2. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono presentati al Comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra loro. Il Comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
3. Si applicano i commi 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 30-bis.

Legge 17.02.1992, n. 179

16. Programmi integrati di intervento

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

L.R. 12.04.1983, n. 18 nel testo in vigore – Art. 30 bis.

Programma integrato d'intervento.

1. Il programma integrato ha le seguenti finalità:
 - a) riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;
 - b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.
2. Qualora gli interventi siano finalizzati alla nuova edificazione è comunque necessario che una parte dell'intervento previsto dal programma sia destinato al recupero o alla riconversione del patrimonio edilizio esistente.
3. La proposta di programma integrato è presentata al Comune da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.
4. La proposta di programma integrato deve contenere:
 - a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzia le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;
 - b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:
 - 1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il Comune;
 - 2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;
 - 3) le garanzie di carattere finanziario;
 - 4) i tempi di realizzazione del programma;
 - 5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;
 - c) modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;
 - d) documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree ed edifici interessati dal programma.
5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8-bis e 8-ter della presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7. La ratifica dell'accordo di programma da parte del Consiglio comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.
6. I progetti d'area di cui all'art. 7 della L.R. n. 47 del 1990, sono assimilati ai programmi integrati di cui al presente articolo con esclusione di quelli già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Alla proposta di accordo di programma approvata dalla Giunta comunale è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte. La valutazione delle deduzioni dei soggetti che intervengono nel procedimento è demandata al Comitato di cui al comma 6 dell'art. 8-bis della presente legge, che ha facoltà di ascoltare i soggetti che ne facciano richiesta. In questo ultimo caso il segretario del Comitato redige processo verbale dell'udienza. Sulle deduzioni dei soggetti interessati, qualora non manifestamente irrilevanti e pertinenti, il Comitato ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente.
8. Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione procedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge.

D.M. 21 dicembre 1994

Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni.
....OMISSIS.....

Articolo 1
Disponibilità finanziarie
omissis

Articolo 2
Obiettivi del programma

1. I programmi di riqualificazione urbana si propongono di avviare il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie che riguardano:
 - a) parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato;

Qualora non si perfezioni l'accordo di programma o l'amministrazione procedente non ricorra all'accordo di programma si applicano gli artt. 20 e 21 della presente legge.

La **proposta di programma integrato** è presentata al Comune da soggetti **pubblici e privati**, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro.

4. La proposta di programma integrato deve contenere:

- a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1/500, con l'indicazione dettagliata delle tipologie edilizie, che evidenzia le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica comunale;
 - b) schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:
 - 1) i rapporti attuativi tra i soggetti di cui al comma 3 ed il Comune;
 - 2) fonti di finanziamento distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere;
 - 3) le garanzie di carattere finanziario;
 - 4) i tempi di realizzazione del programma;
 - 5) la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza;
 - c) modalità di cessione o locazione degli alloggi e di utilizzazione di altri beni immobili realizzati;
 - d) documentazione catastale e quella attestante la proprietà o disponibilità delle aree ed edifici interessati dal programma.
5. Gli accordi di programma di cui agli artt. 8-bis e 8-ter della presente legge possono essere stipulati anche ai fini dell'adozione ed attuazione dei programmi integrati di cui al presente articolo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 7. La ratifica dell'accordo di programma da parte del Consiglio comunale non sostituisce in tal caso le concessioni edilizie.

